

L. 07/02/1979 n.59

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (GENERALITA')

Legge 7 febbraio 1979, n. 59 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n. 56). - Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Capo I

Della redazione degli atti di ufficio e delle attività delle parti.

Articolo 1

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 2.

I diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonché il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.

La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.

Nulla è innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.

Articolo 2

L'art. 31 della tariffa, di cui all'allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

| Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | Imposte dovute | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| | | Fisse | Proporzionali |
| 31 | Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi. Atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. Originali, copie ed estratti. Per ogni foglio | 700 | |

segue tabella

| Articolo della tariffa | Modo di pagamento | Note |
|------------------------|--|--|
| 31 | <p>Carta bollata.</p> <p>Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 del presente decreto circa il numero complessivo delle linee e delle sillabe di ciascun foglio.</p> <p>L'imposta di bollo sugli atti e provvedimenti predetti, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure rispettivamente di L. 2.800 per i procedimenti di cognizione e di L. 4.200 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 4.900 per i procedimenti di cognizione e di L. 9.800 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di L. 2.800 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di L. 1.400 per quelli avanti la Corte di cassazione; di L. 1.400 per i procedimenti speciali.</p> <p>L'imposta corrisposta mediante le predette modalità non è rimborsabile.</p> <p>Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa in modo virtuale dall'uf-</p> | <p>L'imposta assoluta per le procure speciali alle liti, apposte in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.</p> <p>Nelle disposizioni a fianco sono comprese le note ipotecarie firmate dai cancellieri.</p> <p>Le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori non sono soggette ad imposta.</p> <p>Le copie delle comparse, delle memorie e degli altri scritti difensivi, di cui non sia obbligatoria la notifica, possono essere scritte in carta libera, ma in tal caso in margine a ciascun foglio dell'originale debbono essere applicate tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori con i quali le comparse, le memorie e gli altri scritti difensivi sono scambiati.</p> <p>Le marche debbbbono essere annullate esclusivamente dal cancelliere delle autorità innanzi alle quali si svolge il procedimento.</p> <p>Non sono soggette ad imposta le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti.</p> <p>Non sono soggetti ad imposta gli atti e documenti prodotti da pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.</p> <p>Restano ferme le norme di esenzione contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in altre leggi non abrogate dall'art. 42 del decreto del Presidente della Re-</p> |

| | |
|--|--|
| <p>fficio del registro competente per la registrazione.</p> <p>La disposizione di cui sopra non si applica alle sentenze del giudice conciliatore, che vanno redatte su carta bollata.</p> <p>Per le procedure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile e loro certificazioni, per le procedure conferite dai creditori per l'intervento alla adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e successive modificazione e integrazioni) quando siano scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assoluta con marche.</p> <p>Sempre mediante marche si corrisponde se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (art. 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).</p> | <p>pubblica 29 settembre 1973, n. 601.</p> |
|--|--|

PAG 662

Articolo 3

L'art. 134 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

Art. 134 - (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

- 1) le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo, per diritti di cancelleria e per diritto di chiamata di causa, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
- 2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
- 3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'art. 137;
- 4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche o ricevute di versamenti sui conti correnti postali inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il

difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, n. 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennità e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dall'art. 137».

Articolo 4

L'art. 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal presente:

). - Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte».

Articolo 5

Il secondo comma dell'art. 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1358, è sostituito dai seguenti:

«Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte, la quale è tenuta in solido con il suo difensore a pagare il relativo importo. In caso di inadempienza il dirigente la cancelleria ingiunge alla parte ed al suo difensore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2 a 28 del testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

Articolo 6

Per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono dovuti all'ufficiale giudiziario il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta.

Tali somme sono liquidate mensilmente dal dirigente la cancelleria con ordine di pagamento iscritto sul registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

Capo II

Delle comunicazioni.

Articolo 7

Il secondo comma dell'art. 136 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario».

Articolo 8

L'ultimo comma dell'art. 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.

Capo III

Vendita di valori bollati e marche di previdenza.

Articolo 9

È vietato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie vendere valori bollati e marche di qualunque genere emesse da ordini professionali, enti e casse di previdenza o assistenza.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 10

Il diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti definiti, per i quali non sia già maturato il termine di tre anni di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1939, n. 1969, ed all'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 65, si prescrive in ogni caso decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine predetto, i dirigenti degli uffici di cancelleria devono disporre la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'importo complessivo delle somme e i valori bollati, concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'1% a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sono versati all'erario dello Stato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del dirigente dell'ufficio di cancelleria, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione riguardanti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nulla è dovuto dalle parti per imposta di bollo e diritti di cancelleria. Per gli stessi procedimenti le somme per indennità di trasferta e spese postali dovute all'ufficiale giudiziario per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere sono liquidate mensilmente dal cancelliere dirigente con ordine di pagamento, da iscriversi nel registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, emesso sulla base di un doppio elenco sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti e desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal cancelliere.

Di tale elenco un esemplare deve essere allegato all'ordine di pagamento, l'altro custodito in cancelleria per gli eventuali controlli.

Articolo 11

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Restano ferme le norme relative alle esenzioni totali da imposta di bollo o da diritti contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile e in leggi speciali, non abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; nel caso di esenzioni parziali la misura dei depositi previsti nella tabella annessa è ridotta proporzionalmente al beneficio concesso con la legge di favore.

Allegato 1

Allegato 1

TABELLA DEGLI IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2

| NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI | | Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali | |
|---------------------------------|----------------------|--|--|
| | per imposta di bollo | per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 1, secondo comma, nonchè per il diritto di chiamata di causa | |

| 1 | 2 | 3 |
|--|-------|--------|
| A) Procedimenti davanti al pretore | | |
| 1) di cognizione: | | |
| a) in primo grado | 2.800 | 10.500 |
| b) in grado di appello . | 2.800 | 10.500 |
| 2) di esecuzione | 4.200 | 12.000 |
| B) Procedimenti davanti al tribunale | | |
| 1) di cognizione: | | |
| a) in primo grado | 4.900 | 10.500 |
| b) in grado di appello . | 4.900 | 10.500 |
| 2) di esecuzione | 9.800 | 59.000 |
| C) Procedimenti davanti alla corte di appello | 2.800 | 10.500 |
| D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione | 1.400 | 12.500 |
| E) Procedimenti speciali | | |
| 1) di ingiunzione | 1.400 | 3.000 |
| 2) altri | 1.400 | 4.500 |

Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (art. 3, legge 25 aprile 1957, n. 283)

N.B. - Nella somma forfettaria indicata a colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui a colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.

Allegato 2

Allegato 2

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI AL N. 3 DELL'ALLEGATO 1

| NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI | Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| | Per diritti di cancelleria | Per indennità di trasferta e spese postali | Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) Procedimenti davanti al pretore | | | |
| 1) di cognizione: | | | |
| a) in primo grado | 5.300 | 2.500 | 2.270 |
| b) in grado di appello . | 5.300 | 2.500 | 2.270 |
| 2) di esecuzione | 4.900 | 3.750 | 3.410 |
| B) Procedimenti davanti al tribunale | | | |

| | | | |
|--|--------|-------|-------|
| 1) di cognizione: | | | |
| a) in primo grado | 5.300 | 2.500 | 2.270 |
| b) in grado di appello . | 5.300 | 2.500 | 2.270 |
| 2) di esecuzione | 49.500 | 5.000 | 4.550 |
| C) Procedimenti davanti alla corte di appello | 5.300 | 2.500 | 2.270 |
| D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione | 7.300 | 2.500 | 2.270 |
| E) Procedimenti speciali | | | |
| 1) di ingiunzione | 3.000 | - | - |
| 2) altri | 3.000 | 1.000 | 500 |

segue tabella

| NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI | Per l'attività dell'uffi- ciale giudiziario di cui all'art. 1, secondo com- ma, della presente legge | | Importo comples- sivo delle marche o dei versamenti di cui a col. 3 Allegato 1 Totale (col. 2+6) |
|--|---|---|---|
| | Per diritto di chiamata di causa cronologico, tassa 10% | Totale (col. 3+4+5) (arroton- dato) | |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| A) Procedimenti davanti al pretore | | | |
| 1) di cognizione: | | | |
| a) in primo grado | 440 | 5.200 | 10.500 |
| b) in grado di appello . | 440 | 5.200 | 10.500 |
| 2) di esecuzione | - | 7.100 | 12.000 |
| B) Procedimenti davanti al tribunale | | | |
| 1) di cognizione: | | | |
| a) in primo grado | 440 | 5.200 | 10.500 |
| b) in grado di appello . | 440 | 5.200 | 10.500 |
| 2) di esecuzione | - | 9.500 | 59.000 |
| C) Procedimenti davanti alla corte di appello | 440 | 5.200 | 10.500 |
| D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione | 440 | 5.200 | 12.500 |
| E) Procedimenti speciali | | | |
| 1) di ingiunzione | - | - | 3.000 |
| 2) altri | - | 1.500 | 4.500 |